

**Risposta n. 448/2023**

***OGGETTO: imposta di bollo sulle istanze per manifestazione interesse all'iscrizione elenco avvocati destinati al conferimento incarichi di patrocinato, assistenza e consulenza legale.***

Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente

**QUESITO**

L'Agenzia XXX (di seguito "Agenzia" o "Istante"), con determinazione n. YYY ha approvato il «*Regolamento per l'istituzione, la gestione, l'utilizzo, l'aggiornamento e la revisione dell'elenco degli avvocati e per il conferimento di incarichi stragiudiziali, di consulenza legale o di patrocinio in giudizio dell'[Istante]*» (di seguito "Regolamento").

La costituzione dell'elenco è realizzata mediante l'acquisizione delle manifestazioni di interesse da parte dei professionisti interessati, a seguito di pubblicazione dell'avviso pubblico permanente per la costituzione di una short list di avvocati.

Al riguardo viene evidenziato che nel Regolamento, l'avviso pubblico per la costituzione di un elenco aperto di avvocati destinato al conferimento incarichi di patrocinato, assistenza o consulenza legale, pubblicato l'11 novembre 2022, all'articolo 5 (recante «Modalità e termine di presentazione delle Manifestazioni di interesse») dispone che *«la manifestazione di interesse a pena di esclusione, deve essere redatta nelle forme di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., sottoscritta digitalmente dal professionista e corredata da bollo»*.

Premesso quanto sopra, l'Istante *«chiede se la manifestazione di interesse all'iscrizione all'elenco [...] possa essere legittimamente soggetta alla marca da bollo e se sia corretto chiederne l'apposizione a pena di esclusione dalla procedura, oppure se, al contrario, il pagamento dell'imposta di bollo non appia dovuto»*.

#### **SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE**

L'Istante non fornisce alcuna soluzione interpretativa.

#### **PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

L'imposta di bollo è disciplinata dal d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, che all'articolo 1 dispone che *«Sono soggetti all'imposta [...] gli atti, documenti e registri indicati nell'annessa tariffa»*.

Relativamente agli atti indicati nella tariffa, ai sensi dell'articolo 3 del predetto d.P.R., l'imposta di bollo si applica fin dall'origine alle istanze dirette *«agli uffici e agli organi anche collegiali dell'Amministrazione dello Stato, delle regioni, delle province,*

*dei comuni [...] tendenti ad ottenere un provvedimento amministrativo», nella misura di euro 16 per ogni foglio.*

Con la risoluzione n. 100/E del 18 marzo 2008 è stato chiarito che per *«istanze, petizioni, ricorsi diretti agli uffici e organi dell'Amministrazione»* sono da intendere tutti quegli atti che, sotto qualsiasi forma, sono indirizzati alle Amministrazioni indicate dallo stesso articolo 3, per chiedere l'emanazione di una deliberazione in relazione a un determinato oggetto, ovvero l'adozione di un provvedimento, oppure il rilascio di certificati, estratti, copie e simili.

Con riferimento al caso rappresentato, si osserva che la legge regionale ZZZ istituisce l'Agenzia istante *«quale organismo tecnico della Regione dotato di personalità giuridica, autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale e contabile. All'[Istante] è attribuita l'erogazione dei servizi per il lavoro e la gestione delle misure di politica attiva connesse alle funzioni e ai compiti della Regione disciplinati dalla presente legge, nonché, tutti gli altri compiti in materia di lavoro a essa affidati dalla Giunta regionale.*

*L'[Istante] svolge la propria attività in conformità alla programmazione regionale e agli indirizzi deliberati dalla Giunta regionale ed è soggetta al controllo e alla vigilanza di cui alla legge regionale 15 maggio 1995, n. 14 (Indirizzo, controllo, vigilanza e tutela sugli enti, istituti e agenzie regionali), e successive modifiche ed integrazioni.*

L'[Istante], nell'esercizio delle sue funzioni, può operare in regime di convenzione con le università e con qualificati organismi di ricerca pubblici e privati e, su richiesta

di soggetti pubblici o privati, è autorizzata a svolgere servizi non istituzionali con oneri a carico dei richiedenti».

In base all'articolo 2 dello statuto, l'Agenzia ha come fini istituzionali quelli «*disciplinati dalla L.R. XXX, nonché, tutti gli altri compiti in materia di lavoro a essa affidati dalla Giunta regionale*».

Dalla descritta disciplina emerge che l'Agenzia, dotata di personalità giuridica, autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale e contabile, costituisce soggetto autonomo e distinto rispetto alla Regione.

Nell'ambito delle proprie attività istituzionale, l'Istante, con determinazione n. KKK, ha adottato il Regolamento che «*disciplina la procedura di acquisizione delle manifestazioni di interesse presentate da professionisti, finalizzata alla formazione di un elenco ufficiale di avvocati del libero foro, nonché le modalità ed i criteri per il conferimento degli incarichi di patrocinio, assistenza e consulenza legale a favore dell'[Istante]*» (cfr. articolo 1).

Detto Regolamento all'articolo 2 stabilisce che: - «*Non disponendo l'[Istante] di una avvocatura interna, è necessario procedere alla individuazione di professionisti legali esterni*» (cfr. comma 1);

- «*Al fine di conferire gli incarichi [...] viene costituito un elenco suddiviso per sezioni [...] di professionisti iscritti all'albo degli avvocati*» (cfr. comma 2);

- «*L'iscrizione all'elenco avviene su domanda degli interessati presentata secondo le scadenze e modalità previste da un apposito avviso pubblico e dal presente regolamento*» (cfr. comma 3).

Il successivo articolo 3 dispone che *«L'iscrizione all'elenco avviene su domanda del singolo professionista [...] redatta su apposito schema ai sensi del d.P.R. n. 445/2000»* (cfr. comma 1) e il successivo articolo 4 che *«I professionisti che intendono manifestare la propria disponibilità ad essere inseriti nell'elenco dovranno presentare» la documentazione richiesta tra cui rientra anche il «modulo di domanda debitamente compilato e sottoscritto con firma digitale, completo di marca da bollo annullata, redatto sotto forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del d.P.R. 445/2000».*

Al riguardo, si ritiene che, nell'ipotesi oggetto del quesito, l'Agenzia, in quanto operante quale soggetto autonomo e distinto dalla Regione, non rientra tra i soggetti di cui al richiamato articolo 3 della tariffa allegata al citato d.P.R. n. 642 del 1972, e pertanto, nel caso in oggetto non è dovuta l'imposta di bollo.

Resta assorbito l'ulteriore quesito inerente gli effetti derivanti dal mancato pagamento del bollo.

Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati, assunti acriticamente così come illustrati nell'istanza, nel presupposto della loro veridicità e concreta attuazione nel contenuto.

**LA DIRETTRICE CENTRALE**  
**(firmato digitalmente)**